

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 19 luglio 2002 respingeva le domande di Patrizia, Eva e Salvatore Vaccaro quali eredi dei genitori; Tobia e Maria De Falco, quali eredi di genitori; Massimo, Eva, Lucia, Alfonso, Salvatore Pepe, quali eredi dei genitori -tutti nella qualità di comproprietari di appezzamenti di terreno siti nel Comune di Angri- rivolte a conseguire l'indennizzo per l'avvenuta occupazione espropriativa nell'anno 1982 dei loro immobili da parte del comune di Angri, per essere maturata la prescrizione del credito; mentre determinava l'indennità loro dovuta per l'occupazione temporanea disposta con decreto sindacale del 17 febbraio-16 maggio 1977.

Con sentenza del 26 febbraio 2008, la Corte di appello di Salerno: a) ha confermato la prescrizione per il risarcimento del danno derivante dall'occupazione acquisitiva, iniziata a decorrere dalla scadenza del periodo di occupazione temporanea, che non aveva nel caso beneficiato della proroga facoltativa di cui alla legge 385/1980, ed inutilmente spirata il 16 maggio 1987; b) ha dichiarato la prescrizione anche delle indennità di occupazione per le annualità antecedenti all'anno 1981-1982, determinandola in € 3.855; c) ha ritenuto che il valore venale dell'immobile sul quale doveva essere

calcolata l'indennità di occupazione, andava diminuito del 25% ai sensi del nuovo art.37 del T.U.

Contro la decisione gli originari attori, nonché Bonaventura De Vivo e Luisa Sessa nella qualità di "cessionari dei crediti rivenienti dai giudizi", hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, sostenuto dai ricorsi adesivi degli eredi di Tobia Vaccaro (articolato in otto motivi) e del fallimento della Alimentari Vaccaro s.n.c. nonché dei soci in proprio € (composto di tre motivi), e resistito con controricorso da IACP e dal Comune di Angri, quest'ultimo contenente anche ricorso incidentale sostenuto da un motivo.

Motivi della decisione

2. Con i primi cinque motivi del ricorso principale i De Falco-Vaccaro-Pepe nonché il De Vivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'avvenuta applicazione dell'istituto dell'occupazione espropriativa e con esso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, che in ogni caso non poteva decorrere prima della data di entrata in vigore della l. n. 458/88.

Analoghe censure hanno avanzato gli altri espropriati, nonché con il primo motivo il Fallimento.

Quest'ultimo ed il quarto motivo del ricorso principale (così come l'analogo degli eredi Vaccaro) da esaminare con

precedenza sono fondati; mentre tutti gli altri restano assorbiti.

E' noto che il punto debole e sicuramente più travagliato dell'istituto, è stato il termine prescrizione breve assegnato dalla nota decisione 1464 del 1983 delle Sezioni Unite (che lo ha delineato), al proprietario per richiedere il risarcimento del danno causatogli dall'illecita e definitiva sottrazione dell'immobile; ed ancor più la sua decorrenza ancorata ex art. 2935 cod. civ., alla data dell'irreversibile trasformazione del bene nell'opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u.. Di talché numerose decisioni di questa Corte nei primi anni 90, facendo leva sulla volontà del legislatore di determinare l'effetto traslativo onde conservare al nuovo compendio realizzato in conseguenza dell'irreversibile trasformazione del fondo privato, un regime giuridico unico di natura pubblicistica, nonché sul conseguente carattere indennitario del risarcimento del danno spettante al proprietario, ritennero che il suo diritto a conseguire il "controvalore" dell'immobile si dovesse prescrivere nell'ordinario termine di dieci anni di cui all'art. 2946 cod. civ..

Nei medesimi termini una proposta di legge, assegnata il 3 marzo 1995 in sede referente alla seconda Commissione giustizia della Camera e distinta con il n.1976, che ha appunto previsto per il risarcimento del danno da

occupazione appropriativa, il termine prescrizione ordinario; e tuttavia non trasformata in legge.

3. Intervenute, quindi, le Sezioni Unite a ripristinare la natura risarcitoria dell'azione del proprietario volta a conseguire il valore dell'immobile perduto, definitivamente ancorandola al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 cod. civ. (Cass. sez. un. 12546/1992 e succ.), la giurisprudenza successiva ha rivolto la propria attenzione alla sua decorrenza iniziale, tradizionalmente fatta coincidere con l'epoca della irreversibile trasformazione dell'immobile nell'opera (dichiarata di p.u.), costituente la causa e, nel contempo, il momento genetico dell'intera vicenda estintivo-acquisitiva: momento, che tuttavia, non è stato mai individuato in concreto nè dagli studiosi, nè dalla giurisprudenza con criteri certi e soprattutto facilmente percepibili né dal proprietario, né dalla stessa amministrazione, sia per le obbiettive difficoltà di stabilire la data esatta in cui il fondo abbia perduto definitivamente i suoi caratteri originari e ricevuto quella trasformazione idonea ad imprimergli la nuova destinazione pubblicistica. E sia per l'impossibilità di enunciare una regola generale comunque valevole ad individuare a priori e per qualsiasi genere di costruzioni questa dimensione temporale che invece dipende da molteplici fattori contingenti, relativi in parte alla

complessità ed alle caratteristiche dell'opera ed in parte ai tempi tecnici di effettivo svolgimento dei lavori. Senza considerare le fattispecie in cui l'evento suddetto si era verificato in anni antecedenti all'emergere ed affermarsi dello stesso istituto dell'occupazione acquisitiva, con l'abnorme conseguenza che la prescrizione (ove non interrotta) era già maturata allorchè al proprietario veniva attribuito il diritto di avvalersi della tutela risarcitoria piena.

Per queste ragioni la Corte ha apportato o mantenuto alcune deroghe alla regola suddetta, la prima delle quali costituita dall'ipotesi di occupazione temporanea del fondo (Cass.sez.un. 1464/1983; 3940/1988), per la quale si è ribadito che la decorrenza del termine in questione non possa essere anteriore alla scadenza del periodo durante il quale la detenzione dell'immobile è autorizzata dal decreto. Mentre le Sezioni Unite hanno introdotto altra deroga nell'ipotesi di terreno occupato ed irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in base a provvedimento amministrativo successivamente annullato dal giudice amministrativo (Cass.sez.un. 483/1999 e succ.), affermando che il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene risorge ed è esercitabile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di detto giudice, che, eliminando il titolo dell'acquisizione, conferisce a

4

quest'ultima il carattere di fatto illecito; e pervenendo al medesimo risultato nell'ipotesi di retrocessione non più eseguibile (Cass.3528/1996; 9051/1994).

Negli stessi anni sono state ampliate le fattispecie interruttive con l'enunciazione del principio generale che ove l'espropriante proceda comunque alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale (Cass. sez. un. 484 e 485/1999).

4. Questi temperamenti non hanno impedito alla Corte europea dei diritti dell'uomo di condannare lo Stato italiano proprio per il meccanismo di decorrenza della prescrizione nelle varie tipologie di espropriazione indiretta (in cui rientra l'occupazione acquisitiva):posto che il sistema poteva comportare la (conoscenza dell'irreversibile trasformazione e quindi la) proposizione del giudizio risarcitorio allorquando era ampiamente decorso il termine prescrizioneale concesso agli espropriati per conseguire il controvalore del bene perduto: in tal modo violando il principio di legalità che non consente di privare gli interessati, a maggior ragione in caso di ingerenza illegittima nella proprietà privata,

di una protezione reale ed efficace dei loro diritti (cfr. decis. 30 maggio 2000 in causa Carbonara-Ventura).

D'altra parte, la Corte Costituzionale con le recenti sentenze 348 e 349/2007, ha ribadito l'obbligo per il giudice italiano qualora ritenga una norma interna (quale è l'art. 2935 cod. civ.) configgente con una disposizione della Convenzione, di ricercarne ed individuarne, ove possibile, una interpretazione che possa essere compatibile con la Convenzione europea; e quindi a maggior ragione di privilegiare tra possibili diverse interpretazioni quella conforme a quest'ultima disposizione, o che eviti comunque il contrasto con essa. Per cui, questa Corte ha rimeditato il sistema della decorrenza della prescrizione del credito indennitario/risarcitorio derivante dall'avvenuta occupazione espropriativa onde renderlo conforme ai principi enunciati dalla Corte Edu, pervenendo a partire dalle recenti sentenze 20543 e 22407 del 2008 alle seguenti conclusioni: a) la decorrenza della prescrizione del credito in coincidenza con il momento dell'irreversibile trasformazione dell'immobile, pur risultando coerente con la natura di illecito istantaneo attribuita all'occupazione espropriativa, non risponde ai principi di chiarezza, consapevolezza e legalità che devono porre il privato interessato da occupazioni illegittime della p.a., in condizioni di reagire

giudizialmente agli abusi ricevuti: e ciò soprattutto nel contesto temporale antecedente alle note decisioni 1464/1983 e 3940/1988 delle Sezioni Unite, in cui non era ancora emersa la giurisprudenza sull'illecito istantaneo (e sulla stessa occupazione espropriativa) e non era perciò "normativamente" percepibile la decorrenza della stessa; b) il regime in questione deve dunque essere completato con la ricerca ed individuazione del contesto temporale in cui l'istituto, dopo essere emerso e ribadito nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è stato avallato da una legge ed è divenuto perciò conforme ai principi di chiarezza e di legalità richiesti dall'art. 42 Cost.: ravvisato nell'entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, art. 3, che anche secondo la successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costituito l'innegabile riconoscimento legislativo dell'istituto, fino ad allora invece ricavato dalla combinazione di disposizioni settoriali e di principi generali dell'ordinamento giuridico; c) conseguentemente per le irreversibili trasformazioni verificatesi prima del 3 novembre 1988, data di entrata in vigore della legge suddetta, "non può dirsi sussistente un ambito di chiarezza e legalità nel quale il privato, interessato da occupazione illegittima, fosse in grado di reagire consapevolmente agli abusi della p.a., - in tale periodo il diritto non poteva, infatti, farsi valere come

richiesto dall'art. 2935 cod. civ., e non è predicabile il decorso della prescrizione breve del credito risarcitorio. Per cui, la decorrenza del termine suddetto può avere inizio soltanto dalla ricordata data del 3 novembre 1988, nonché maturare non prima del 3 novembre 1993 ove non interrotta da alcun atto del proprietario o da alcuna offerta dell'amministrazione espropriante.

5. Tale ultimo arresto ha consentito alla giurisprudenza di evitare "il risultato imprevedibile" paventato dalla CEDU di "privare gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti" nelle fattispecie antecedenti al periodo suddetto, via via esaminate, ma non ha risolto il problema derivante dal persistente legame del meccanismo di decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio, con l'incerto momento dell'irreversibile trasformazione dell'immobile: peraltro aggravato dal mancato automatico versamento dell'indennizzo al momento della vicenda ablatoria -in contrasto con il suo carattere obbligatorio e contestuale sancito dall'art.42 Costit.- più volte segnalato dalla Corte europea. La quale, seppure con riguardo a statuizioni rese prima del nuovo corso giurisprudenziale, ha inflitto nuove condanne allo Stato italiano (cfr. le decisioni dell'anno 2013, Ventura c. Italia, Musella ed Esposito c. Italia, Gianquitti e altri c. Italia, Rubortone e Caruso c. Italia, Stea e altri c. Italia), ribadendo le considerazioni svolte nella citata

decisione Carbonara che, siccome i proprietari erano privati del loro bene (senza formale decreto di esproprio) a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera pubblica, tale situazione non poteva comunque essere ritenuta prevedibile, "poiché solo con la decisione giudiziaria definitiva si può considerare che il principio dell'espropriazione indiretta sia stato effettivamente applicato e l'acquisizione del terreno da parte delle autorità pubbliche sia stata convalidata. Di conseguenza, i ricorrenti hanno avuto la sicurezza giuridica, con riguardo alla privazione del terreno, solo alla data in cui la decisione del giudice nazionale è divenuta definitiva".

Questa incertezza non è stata d'altra parte eliminata neppure dalla legge 458 del 1988, in cui si è individuato il riconoscimento legislativo dell'occupazione espropriativa: in quanto anche dopo di essa il momento in cui il diritto può essere fatto valere è rimasto collegato ad un complesso e poco conoscibile sistema di regole e deroghe, comunque incentrato sulla tradizionale vicenda fattuale della radicale trasformazione del terreno, per quanto detto non individuabile a priori con criteri obbiettivi. Basta considerare al riguardo il quadro derivante dalla prima fondamentale ripartizione risalente proprio alla sentenza 1464/1983 delle Sezioni Unite, a seconda che la vicenda suddetta si verifichi al di fuori,

ovvero nell'ambito del periodo di occupazione temporanea, che si complica ulteriormente per effetto delle numerose proroghe legali introdotte prima della legge 359 del 1992; e si trasforma in un vero e proprio vulnus all'affidamento del proprietario in tutte le ipotesi in cui il decreto di esproprio o quello di occupazione temporanea risultino emessi in carenza di potere, e possono essere disapplicati direttamente dal giudice ordinario ex art.2 e 5 della legge 2248 del 1865; così come in quelle fattispecie in cui nel corso dell'occupazione temporanea si verifica senza alcun possibile apprezzamento di tale effetto ad opera dell'espropriando, la decadenza della dichiarazione di p.u. con conseguente inefficacia immediata dei provvedimenti ablatori in corso. Laddove si è già visto che se i provvedimenti suddetti sono soltanto invalidi ed impugnabili davanti al giudice amministrativo, si è affermata la regola ancora diversa, per cui la prescrizione in questione decorre soltanto a partire dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale di annullamento.

Ciascuno di questi principi deve essere infine coniugato con il sistema non meno complesso degli atti interruttivi nonché di quelli dell'amministrazione espropriante cui è attribuibile l'effetto del riconoscimento del debito da parte, ovvero della rinuncia ad eccepire la prescrizione già compiuta (art.2943,2944 e 2937 cod. civ.):pur essi

oggetto di una non facile elaborazione giurisprudenziale che ha talvolta richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte. Ed ha ulteriormente aggravato la già incerta applicazione dell'istituto, ingenerando un enorme contenzioso, i cui esiti hanno finito per avallare il giudizio di imprevedibilità dell'intera disciplina formulato dalla CEDU, che invece, postula anche in questo settore "esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili".

6. Il Collegio ritiene pertanto che è proprio detto sistema fondato sulla coincidenza del "dies a quo" con il momento della verifica dell'evento materiale dannoso e della modificazione esterna da esso prodotta a dover essere riconsiderato, come è peraltro avvenuto in quest'ultimo decennio in altri campi della tutela risarcitoria da fatto illecito.

A tal fine questa Corte (sent. 2305/2007) nell'azione aquiliana per conseguire il risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale, di cui all'art. 33 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, sviluppando le considerazioni svolte dalle precedenti Sez.Un. 220/2005, nonché da Cass. 5913 e 9927/2000 e 2365/2003, ha interpretato le disposizioni degli art. 2947 e 2935 cod. civ. nel senso che: a) il dato rilevante di ciascuna di esse resta pur sempre il "fatto", di cui all'art. 2947 cod. civ., che tuttavia deve essere comprensivo, non solo del

comportamento doloso o colposo dell'agente, ma anche dell'evento dannoso: in modo assolutamente coerente con la più moderna visione della clausola risarcitoria dell'art. 2043 cod.civ. secondo la quale il connotato dell'ingiustizia è da attribuirsi al danno e non al comportamento che cagiona il danno; b) la prescrizione inizia allora a decorrere non più dal momento in cui l'agente compie l'illecita modificazione che produce danno o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile: dal momento cioè in cui essa viene percepita - o può essere percepita - quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del suo autore, usando l'ordinaria diligenza; c) in tale nuova ottica del danno e della sua ingiustizia, l'inerzia (e, quindi, il momento di decorrenza della prescrizione) fa la sua apparizione quando il complesso di informazioni che compone il quadro cognitivo del soggetto leso raggiunge un livello di completezza tale da essere ritenuto sufficiente a consentirgli di esercitare il diritto risarcitorio: in tal modo applicandosi unitamente al principio della "conoscibilità del danno", quello della "rapportabilità causale". E nel contempo, riequilibrandosi lo schema interpretativo del sistema della prescrizione, in origine

nettamente sbilanciato, nel segno della certezza dei rapporti giuridici, a favore dei convenuti posto che si prescindeva da qualsiasi considerazione che riguardasse le ragioni oggettive e soggettive del ritardo del danneggiato nell'instaurazione della sua pretesa risarcitoria (Così Cass.sez.un. 576/2008).

Il nuovo orientamento, propugnato e condiviso dalla dottrina più qualificata, si è esteso rapidamente dal campo del danno alla persona -in special modo dei danni da contagio da sangue infetto o da emoderivati- in cui si era affermato, al "dies a quo" di tutte le azioni risarcitorie: da quella per conseguire il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal 1° gennaio 1983 (Cass.9071/2013); all'istanza risarcitoria per fatti di corruzione giudiziaria, in cui è stato da Cass. 21255/2013 elevato a principio generale, ritenendosi del tutto superato "l'originario criterio della obbiettiva esteriorizzazione del fatto (rectius, del danno)", ed affermandosi che "l'indagine in ordine agli elementi costitutivi del diritto azionato prescinde del tutto dalla «data del fatto» inteso questo come fatto storico obbiettivamente realizzato ed altrettanto obbiettivamente

collocabile sul piano temporale", postulando, invece, "la compiuta conoscenza/conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto azionato".

Si è in tal modo attuato uno spostamento in avanti della decorrenza della prescrizione dalla verifica del fatto alla manifestazione del danno, a maggior ragione invocabile in presenza di un'espropriazione illegittima, ove per un verso, l'intera vicenda estintivo-acquisitiva non perde la sua connotazione tipica di fatto illecito dal momento in cui l'occupazione diviene abusiva, fino alla costruzione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici (Cass.sez.un. 24397/2007;6769/2009). E per converso il proprietario è tenuto a subire un procedimento anomalo, non conforme allo schema tipico legislativamente previsto (Corte Cost.394/1990), ed è perciò chiamato a confrontarsi con l'esercizio, per giunta "sine titulo", di poteri autoritativi della pubblica amministrazione: in cui la disponibilità degli elementi conoscitivi "funzionali all'azionamento della pretesa creditoria" non risultano, affatto, ab origine nella sua disponibilità. Così come non è percepibile nè riconoscibile l'effetto traslativo, collegato non più al decreto di espropriazione, ma ad un evento -la radicale trasformazione del fondo- il più delle volte individuabile soltanto con l'ausilio di indagini

tecniche, che peraltro l'amministrazione espropriante non ha alcun onere di portare a conoscenza dell'espropriando, unitamente al proprio intendimento di avvalersi dei relativi effetti favorevoli. A differenza di quanto accade nella procedura regolare in cui l'art.19 legge 1865/1971 ha svincolato il momento di acquisto della proprietà dell'immobile da quello di inizio del termine di decadenza per proporre opposizione alla stima dell'indennità definitiva: fatto decorrere in seguito all'obbligatorio svolgimento di un procedimento amministrativo predeterminato con il quale è data conoscenza legale al proprietario sia della perdita del suo diritto dominicale, sia dell'indennizzo sostitutivo determinato dall'espropriante in conformità al precetto dell'art.42 Costit.

In mancanza di analoghe disposizioni per il procedimento che conduce all'occupazione acquisitiva, ben possono allora essere recepiti i puntuali rilievi della menzionata decisione 576/2008 delle Sezioni Unite che il proprietario, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa e le conseguenze della perdita di disponibilità del proprio fondo o, "al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi anche ai fini dell'istruzione di una causa sul piano probatorio e certo tali da escludere che l'inattività dello stesso possa esplicare effetti negativi

sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione".
Con la conseguenza che pure nelle variegate fattispecie in cui si produce l'effetto traslativo, il parametro della "conoscibilità del danno" debba necessariamente interpretarsi nel senso che, ai fini del decorso della prescrizione, non è sufficiente la mera consapevolezza di aver subito un'occupazione e/o una manipolazione dell'immobile senza titolo, bensì occorre che egli si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive per il suo diritto dominicale anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica": e quindi in particolare al verificarsi dell'effetto estintivo-acquisitivo definitivo perseguito dall'amministrazione espropriante.

Sulla quale conclusivamente, anche per le occupazioni espropriative successive alla legge 458 del 1988, continua a gravare il relativo onere in base alla regola generale, mai modificata dalla giurisprudenza di legittimità, che incombe al debitore che eccepisce la prescrizione, la prova della ricorrenza del presupposto richiesto dall'art. 2947 cod. civ. (Cass. 2583/2003; 8401/1998; 4295/1990): nel caso coincidente con il momento in cui il trasferimento della proprietà con la sua rilevanza giuridica viene percepito o può essere percepito dal proprietario quale danno ingiusto ed irreversibile (in conseguenza del comportamento illecito

dell'amministrazione), in modo sostanzialmente corrispondente a quanto la legge dispone per effetto del decreto di esproprio. Altrimenti, dovendosi concludere con la giurisprudenza della Corte europea che tale momento coincide con quello della citazione introduttiva del giudizio nel quale il proprietario richiede il controvalore dell'immobile (con gli accessori), incompatibile con il perdurare del suo diritto dominicale su di esso.

Poiché pertanto nel caso siffatta prova a carico del comune di Angri non è stata neppure prospettata nel giudizio di merito, ed anzi la sentenza impugnata ha accertato che la citazione introduttiva del giudizio è stata notificata all'ente in data 9 marzo 1992, prima del decorso del quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge 458/1988, nessun problema di prescrizione dell'indennizzo/risarcimento dovuto ai proprietari poteva porsi; ed il giudice di rinvio, disattesa la relativa eccezione dell'ente, dovrà provvedere a liquidarlo ai proprietari.

7. Costoro, con il sesto motivo, deducendo violazione degli art. 72 legge 2359 e 37 del T.U. appr. con d.p.r. 327/2001, si dolgono che l'indennità di espropriazione (utilizzata per il calcolo di quella di occupazione temporanea) sia stata determinata con il parametro riduttivo introdotto dall'art. 2° comma 89° legge 244 del

2007 per il caso in cui l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di riforme economico-sociali; mentre con il settimo lamentano che ne sia stata stabilita la scadenza al termine del quinquennio originariamente previsto dal decreto di occupazione senza considerare le proroghe legale introdotte a partire dalla legge 385/1980. Con l'ottavo deducendo violazione dell'art.50 del T.U. censurano la sentenza per avere disatteso il parametro di calcolo introdotto da detta disposizione legislativa sostituendolo con quello arbitrario degli interessi legali annui sul valore venale dell'immobile.

Analoghe censure sono state avanzate dagli eredi Vaccaro nei motivi dal 6° all'8°, nonché dal Fallimento con il secondo e terzo motivo del suo ricorso incidentale.

Le stesse vanno accolte nei limiti appresso precisati.

Tutti i ricorrenti hanno dedotto che la vicenda ablativa che ha interessato i loro terreni si è svolta negli anni 70'; per cui, per il disposto dell'art.57 del T.U. non potevano trovare applicazione le disposizioni del testo unico -dalla norma riservate ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non sia ancora intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza- bensì le normative già vigenti a tale data.

Consegue: A) che la stima dell'indennità di espropriazione necessaria per il calcolo di quella di opposizione doveva

essere eseguita con il previgente criterio dell'art.39 legge fondamentale 2359, e non in base alla normativa dell'art.37 T.U.:perciò inapplicabile sia nel testo originario, che a maggiore ragione in quello modificato dall'art.2, comma 89° legge 244 del 2007, con la speciale previsione della riduzione del 25% allorchè l'espropriazione è destinata da una specifica disposizione legislativa "ad attuare interventi di riforma economico-sociale":peraltro invocabile soltanto, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte, ai procedimenti (amministrativi) in corso e non anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (Cass.sez.un. 5265/2008; nonché 13456/2011; 8445/2012; 23898/2013); B)che anche il calcolo dell'indennità di occupazione andava eseguito -così come correttamente ha fatto la Corte di appello- recependo il criterio sussidiario degli interessi legali annui sull'importo della prima: senza tener conto dei nuovi criteri introdotti dagli art.49 e 50 del T.U. applicabili, per quanto detto alle sole occupazioni di urgenza successive all'entrata in vigore del T.U.

8.Quanto alla durata dell'occupazione temporanea che per il disposto dell'art.20 legge 865/1971, andava a scadere come accertato dalla sentenza impugnata, nel maggio 1982, non ha considerato la Corte territoriale che la stessa è stata prorogata di un anno dall'art.5 legge 385/1980; e

che l'art.4 legge 166/2002 contenente tra l'altro norma di interpretazione delle disposizioni sulle menzionate proroghe, ad esse ha attribuito carattere obbligatorio senza più distinguere al riguardo tra quella in esame e le proroghe introdotte dalla legge 901/1984 e successive (Cass.sez.un. 2630/2006; nonché 24576/2006; 9254/2011; 10394/2012). Sicchè aggiungendo l'ulteriore anno stabilito dal menzionato art.5 legge 385/1980, l'occupazione è definitivamente scaduta nel maggio 1983: alla quale data si è verificata l'occupazione espropriativa, con trasferimento della proprietà dell'immobile al comune di Angri e conseguente irrilevanza degli eventi successivi, fra cui il sopravvenire delle nuove proroghe legislative. Nessuna delle quali conseguentemente poteva essere applicata ad una occupazione non più in corso né giovare ai ricorrenti che più non avevano diritti reali sul bene.

Assorbito, pertanto, il ricorso incidentale del comune, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla medesima Corte di appello di Salerno, che in diversa composizione si adeguerà ai principi esposti e provvederà alle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto, il sesto ed il settimo motivo (per quanto di ragione) dei ricorsi principale ed incidentale degli eredi di Tobia Vaccaro, nonché il primo

e secondo dell'incidentale del Fallimento nei limiti indicati in motivazione; rigetta l'ottavo motivo dei primi due ricorsi ed il terzo dell'incidentale del Fallimento; ed assorbiti tutti gli altri, nonché il ricorso incidentale del comune cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2014.

Il Presidente est.



Depositato in Cancelleria

17 APR 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

